

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 814 DEL 18/05/2023

O G G E T T O

CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA PER L'INSERIMENTO NELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ODONTOIATRIA PEDIATRICA DELLA UOC CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE DELL'OSPEDALE DI VICENZA PER SPECIALIZZANDI NON MEDICI.

Proponente: UOS FORMAZIONE
Anno Proposta: 2023
Numero Proposta: 803/23

Il Dirigente Referente UOS Formazione riferisce:

“L’Università degli Studi di Padova, con nota in atti, ha chiesto la stipula di una convenzione con questa Azienda Ulss per l’inserimento dell’UOC di Chirurgia Maxillo Facciale dell’Ospedale di Vicenza nella rete formativa della Scuola di Specializzazione in Odontoiatria Pediatrica dell’Ateneo medesimo.

Richiamato l’art. 6 comma 2 del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i., secondo cui per soddisfare le specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale, connesse alla formazione degli specializzandi e all’accesso ai ruoli dirigenziali del SSN medesimo, le università stipulano accordi con le aziende sanitarie;

Visto il Decreto MIUR 29 marzo 2006 “Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione” e successive integrazioni e modificazioni, che stabilisce i presupposti e le condizioni per l’istituzione e attivazione delle Scuole di specializzazione, gli standard generali che devono essere posseduti dalle strutture di tutte le specialità, gli standard specifici relativi alle singole specialità, i requisiti di idoneità generali della rete formativa delle scuole e i requisiti specifici delle singole specialità, conformemente a quanto disposto dall’art. 43 del D.Lgs. n. 368/99;

Visto il D.M. 31/7/2006 “Modifiche del decreto 1/8/2005, nella parte riguardante le scuole di specializzazione in Odontoiatria;

Visto il Decreto Interministeriale Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Ministro della Salute del 4 febbraio 2015 prot. n. 68, recante il "Riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria" in attuazione dell’art. 20, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 368/1999, come modificato dall’art. 15 del D.L. n. 90/2014, convertito in L. n. 114/2014;

Considerata la nota ministeriale n. 19663 del 10 agosto 2016 avente ad oggetto “Attivazione Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato a soggetti in possesso di un titolo di studio diverso dalla Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia di cui al DM n. 68/2015;

Preso atto, infine, del parere favorevole espresso dal Direttore dell’UOC di Chirurgia Maxillo Facciale, si propone l’approvazione della convenzione con l’Università degli Studi di Padova per l’inserimento nella rete formativa della Scuola di Specializzazione in Odontoiatria Pediatrica dell’UOC di Chirurgia Maxillo Facciale dell’Ospedale di Vicenza, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione”.

Il medesimo Dirigente Referente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza;

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare la convenzione con l'Università degli Studi di Padova per l'inserimento dell'UOC di Chirurgia Maxillo Facciale dell'Ospedale di Vicenza nella rete formativa della Scuola di Specializzazione in Odontoiatria Pediatrica, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di incaricare la UOS Formazione di predisporre gli atti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;
3. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio dell'Azienda-Ulss;
4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda Ulss.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(dr.ssa Romina Cazzaro)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

**CONVENZIONE TRA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA E
AZIENDA ULSS N. 8 “BERICA” PER LA
FORMAZIONE SPECIALISTICA IN ODONTOIATRIA PEDIATRICA**

Visto il Decreto 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509” che detta disposizioni concernenti i criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari e determina la tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università;

Visto il Decreto MIUR 1 agosto 2005 “Riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria” e successive integrazioni e modificazioni, che adegua gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione di area sanitaria afferenti all'area medica, chirurgica e dei servizi al quadro della riforma generale degli studi universitari, di cui al citato Decreto MIUR n. 270/2004, e individua il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi;

Visto il Decreto MIUR 29 marzo 2006 “Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione” e successive integrazioni e modificazioni, che stabilisce, sulla base delle indicazioni dell'Osservatorio Nazionale della Formazione Medica Specialistica, i presupposti e le condizioni per l'istituzione e attivazione delle Scuole di specializzazione, gli standard generali che devono essere posseduti dalle strutture di tutte le specialità, gli standard specifici relativi alle singole specialità, i requisiti di idoneità generali della rete formativa delle scuole e i requisiti specifici delle singole specialità, conformemente a quanto disposto dall'art. 43 del D.Lgs. n. 368/99

Visto il D.M. 31/7/2006 “Modifiche del decreto 1/8/2005, nella parte riguardante le scuole di specializzazione in Odontoiatria;

Visto il Decreto Interministeriale Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ministro della Salute del 4 febbraio 2015 prot. n. 68, recante il "Riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria" in attuazione dell'art. 20, comma 3-bis, del D.Lgs. 368/1999, come modificato dall'art.15 del D.L. 90/2014, convertito in L. 114/2014;

Visto l'art. 8 della legge 401/2000, che dispone sia determinato, con le stesse modalità prescritte per i medici dall'art. 35 del D.Lgs. 368/1999, anche il fabbisogno triennale dei laureati appartenenti alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi da iscrivere alle Scuole di specializzazione post-laurea, anche ai fini della ripartizione annuale delle borse di studio;

Rilevato che i Ministeri competenti non hanno mai provveduto alla programmazione triennale prevista dalla norma sopra citata;

Visto l'art. 2-bis della legge 26 maggio 2016 n. 89, con il quale, nelle more di una definizione organica della materia, le Scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, riservate alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi, sono attivate in deroga alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401;

Preso atto della nota ministeriale n. 19663 del 10 agosto 2016 avente ad oggetto “Attivazione Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato a soggetti in possesso di un titolo di studio diverso dalla Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia di cui al DM 68/2015. Bandi di Ateneo”.

TRA

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA (di seguito denominata Università), con sede in via 8 Febbraio 2 – 35122 Padova, P.IVA 00742430283, rappresentata dalla Magnifica Rettrice, Prof.ssa Daniela Mapelli

E

L'AZIENDA ULSS N. 8 BERICA (di seguito denominata Azienda) / con sede in Via Rodolfi, 37 – 36100 Vicenza (VI), P.IVA e C.F. 02441500242, rappresentata dal Direttore Generale, dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

La presente convenzione e ogni atto conseguente non comportano alcun onere per l'Università.

Art. 2 – Strutture

Ai fini dell'espletamento dell'attività assistenziale richiesta per la formazione specialistica degli iscritti alla Scuola di Specializzazione in Odontoiatria pediatrica (di seguito denominate "Scuola"), l'Azienda mette a disposizione della Scuola di specializzazione in Odontoiatria pediatrica il personale, le strutture e le attrezzature della UOC di Chirurgia Maxillo Facciale dell'Ospedale San Bortolo di Vicenza.

Art. 3 - Attività degli iscritti in formazione specialistica

La frequenza degli specializzandi nella struttura convenzionata avviene per periodi stabiliti dal Consiglio della Scuola in sede di programmazione.

La frequenza degli specializzandi è finalizzata al conseguimento delle conoscenze culturali e abilità professionali previsti dall'Ordinamento della Scuola.

Il Consiglio della Scuola formula la programmazione delle attività pratiche dello specializzando. Tale programmazione viene attuata con il responsabile della struttura convenzionata e nel rispetto delle relative proporzioni di didattica pratica e teorica previste in sede di programmazione.

L'attività di formazione dello specializzando, durante la frequenza della struttura convenzionata, è seguita e verificata da un tutore universitario, designato dalla Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un referente della struttura stessa, indicato dall'Azienda (supervisore aziendale).

Le attività di formazione svolte sono illustrate e certificate, controfirmate dallo specializzando, su un apposito libretto personale, a cura del dirigente responsabile della struttura presso la quale lo specializzando, di volta in volta, svolge la propria attività.

Art. 4 - Frequenza

Il controllo della frequenza degli specializzandi in formazione è affidato al responsabile della struttura dove si svolge l'attività formativa.

La documentazione di attestazione della frequenza deve essere trasmessa al Direttore della Scuola, al quale vanno comunque tempestivamente comunicate eventuali assenze.

Art. 5 – Tutela assicurativa

L'Azienda provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa dello specializzando per i rischi professionali e per la responsabilità civile contro terzi, alle stesse condizioni del proprio personale.

Art. 6 - Sicurezza

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", gli specializzandi, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", Università e soggetto ospitante si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare:

- l'Università è garante della "formazione generale" sulla sicurezza ex art. 37 del D.lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011, attraverso l'erogazione agli specializzandi della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale;
- sul soggetto ospitante ricadono gli obblighi di cui all'art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D.lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI), laddove previsti; 3
- il soggetto ospitante è inoltre responsabile della "formazione specifica" sulla sicurezza ex art. 37 del D.lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011. Ai sensi del citato Accordo, il soggetto ospitante si impegna a somministrare agli specializzandi una formazione specifica conforme ai rischi a cui gli specializzandi saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata
- il soggetto ospitante, sulla base della valutazione dei rischi della struttura presso la quale lo specializzando sarà inserito, provvede a fornire i Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) conformi ai requisiti previsti da normativa e all'addestramento al loro utilizzo, ove previsto;
- l'Università è garante della sorveglianza sanitaria sul proprio personale, ivi compresi gli specializzandi. Nello specifico si fa carico di:

- accertamenti sanitari volti alla formulazione del giudizio di idoneità alla mansione specifica comprensivi delle visite mediche ed indagini integrative come previsto dalla normativa vigente (art. 41 D.lgs. 81/2008 e s.m.i);
- attestazione sullo stato immunitario per le seguenti malattie infettive: morbillo, varicella, rosolia, parotite, epatite B e C, infezione tubercolare valutati attraverso specifiche indagini immunosierologiche.

Il soggetto ospitante, preso atto della sorveglianza sanitaria effettuata, sulla base della valutazione dei rischi della struttura presso la quale lo specializzando sarà inserito, stabilirà se la suddetta sorveglianza andrà integrata da ulteriori visite mediche e/o accertamenti sanitari che si rendano necessari per l'idoneità alla mansione specifica previsti dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Inoltre, qualora lo specializzando, nell'ambito delle attività di cui al presente accordo, sia esposto a rischi da radiazioni ionizzanti presso le strutture del soggetto ospitante ove sarà inserito, in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 112 e 113 del D.lgs. 101/2020, le Parti concordano quanto segue:

Gli Esperti di Radioprotezione dei due enti verificano prioritariamente la classificazione di rischio dello specializzando in funzione dell'attività che verrà effettuata presso il soggetto ospitante e concordano il vincolo di dose. L'Esperto di Radioprotezione dell'Università provvede ad effettuare la classificazione di rischio lavorativo;

Il Medico Autorizzato dell'Università, per gli specializzandi classificati come lavoratori "esposti", provvede, a seguito dei necessari accertamenti di sorveglianza sanitaria previsti dalla normativa vigente, ad istituire e aggiornare il Documento Sanitario Personale e a redigere il certificato di idoneità all'esposizione a radiazioni ionizzanti che sarà inviato all'Azienda;

Il soggetto ospitante provvede a dotare gli specializzandi di dosimetri personali, salvo accordi specifici tra Esperti di Radioprotezione per brevi periodi di frequenza;

Con periodicità compatibile con le indicazioni di legge, l'Esperto di Radioprotezione del soggetto ospitante trasmette all'Esperto di Radioprotezione dell'Università la dosimetria personale che viene registrata nella scheda dosimetrica personale istituita dall'Università.

Art. 7 – Privacy

L'Azienda, l'Università e lo specializzando si impegnano ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 (adeguamento al Regolamento UE n. 2016/679 Gdpr) in materia di trattamento di dati personali, con particolare riferimento all'eventuale trattamento di dati sensibili.

Lo specializzando è tenuto a rispettare le istruzioni ricevute dall'Azienda circa le modalità di utilizzo dei dati personali di cui dovesse venire a conoscenza nell'ambito delle attività disciplinate dalla presente convenzione.

La titolarità del trattamento dei dati personali durante il tirocinio presso l'Azienda è in capo all'Azienda medesima e lo specializzando sarà individuato quale "soggetto designato" ai sensi dell'articolo 2 quaterdecies del D.lgs. 10 agosto 2018 n. 101 e dovrà provvedere al trattamento dei dati personali, esclusivamente per le finalità di cui alla presente convenzione, attenendosi precisamente alle istruzioni a tal fine impartitegli e comunque nel rispetto dei canoni di pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità dei trattamenti rispetto alle finalità perseguite.

Art. 8 - Mensa ed uniformi di servizio

L'Azienda garantisce agli specializzandi l'accesso alle altre strutture logistiche di supporto della struttura in cui essi svolgono l'attività formativa.

Si specifica che l'accesso alla mensa sarà garantito attraverso il pagamento dell'onere stabilito per gli utenti esterni (prezzo intero), fino a quando non saranno stipulate apposite Convenzioni con l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario per l'accesso a costo agevolato.

L'Azienda mette a disposizione degli specializzandi le uniformi di servizio.

Art. 9 - Incarichi di insegnamento

Nei limiti stabiliti dalle normative di Ateneo, l'Università potrà affidare al personale dipendente dell'Azienda, in possesso dei requisiti specifici previsti dalla normativa vigente, le funzioni di professore a contratto per lo svolgimento degli insegnamenti previsti dal corso di specializzazione o per attività didattiche integrative.

L'Azienda rilascerà al proprio dipendente, ove previsto, l'autorizzazione necessaria ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. 165/2001, impegnandosi a trasmetterla alla struttura universitaria coinvolta in tempo utile per consentire l'attribuzione dell'incarico da parte dell'Università.

Art. 10 - Durata

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione sino al 31 dicembre 2027.

La presente convenzione può essere rinnovata per volontà espressa delle parti, da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza.

Le parti possono recedere dalla presente convenzione dandone comunicazione almeno tre mesi prima di ogni scadenza annuale.

L'Azienda si impegna comunque a consentire il completamento della formazione specialistica agli specializzandi ancora in corso al momento del recesso.

Art. 11 - Modalità di stipula

La presente convenzione, redatta in unico originale, viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 12 - Imposta di bollo e di registro

L'imposta di bollo è dovuta ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, DPR 642/1972, nella misura vigente al momento della stipula.

L'imposta di bollo rimane ad esclusivo carico dell'Università e verrà assolta in modalità virtuale, a seguito dell'autorizzazione rilasciata dall'Intendenza di Finanza di Padova il 20 febbraio 1991 prot. n. 4443/91/2T.

L'imposta di registro è dovuta in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, Parte Seconda, DPR 131/1986, con oneri a carico della parte richiedente.

Art. 13 - Norma finale

Le parti convengono che, per tutto quanto non espressamente disposto dalla presente convenzione, si applichino le disposizioni di legge, i regolamenti dell'Università di Padova e i regolamenti dell'Azienda ULSS applicabili in materia.

Firmato digitalmente

La Rettrice
dell'Università degli Studi di Padova
Prof.ssa Daniela Mapelli

Firmato digitalmente

Il Direttore Generale
dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina